

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28/05/2010

I N D I C E

- art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- art. 2 - Funzioni - deleghe
- art. 3 - Luogo della celebrazione
- art. 4 - Richiesta di celebrazione e richiesta di pubblicazioni
- art. 5 - Giornate ed orario di celebrazione
- art. 6 - Prenotazione e costi del servizio
- art. 7 - Allestimento della sala e/o della scalinata
- art. 8 - Prescrizioni per l'utilizzo
- art. 9 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete
- art. 10 - Matrimonio su delega
- art. 11 - Formalità preliminari alla celebrazione
- art. 12 - Costo del servizio
- art. 13 - Disposizioni finali
- art. 14 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

- MODELLO "A"
- MODELLO "B"
- MODELLO "C"
- MODELLO "D"
- MODELLO "E"

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile che si celebra nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sala del Consiglio o in casi di impossibilità in altra sala (Sala Putti a Palazzo Principi) all'interno dell'orario di servizio al momento in vigore.

Art. 2

FUNZIONI e DELEGHE

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.

Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

La celebrazione può avvenire, per convenienza o necessità, anche in altro comune su richiesta scritta da altro Ufficiale di Stato Civile.

Art. 3

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, su domanda degli interessati, nella residenza Municipale (sala del Consiglio Comunale o altra sala istituzionale). In ogni caso l'individuazione e la prenotazione della sala, in accordo con gli sposi, sono di competenza del servizio. Solo nel caso in cui le sale siano già impegnate per altre manifestazioni si potrà utilizzare la Sala Putti a Palazzo Principi.

Qualora la sala individuata al momento della richiesta non sia disponibile la sostituzione verrà comunicata agli sposi in tempo utile.

La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

In casi eccezionali, dietro richiesta scritta indirizzata al Sindaco, la Giunta Comunale può deliberare eventuali deroghe riguardanti il luogo della celebrazione, stabilendo in tal caso eventuali costi o prescrizioni aggiuntive.

Art. 4

RICHIESTA DI CELEBRAZIONE E RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI

La data di celebrazione del matrimonio dovrà essere concordata almeno 60 giorni prima con l'Ufficio di stato civile che dovrà verificare la disponibilità della sala.

COMUNE DI CORREGGIO

Dopodiché si dovrà procedere come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03/11/2000, alla richiesta delle regolari pubblicazioni di matrimonio da effettuarsi presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico, secondo i modelli A e B in allegato al presente regolamento. Le pubblicazioni verranno pubblicate all'albo pretorio on-line sul sito internet del Comune per 8 giorni consecutivi. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione.

Nel caso in cui il matrimonio venga celebrato di sabato, di domenica o in altro giorno festivo, dovrà obbligatoriamente essere allegata alla richiesta delle pubblicazioni certificazione attestante l'avvenuto pagamento delle relative spese.

Art. 5

GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile può essere celebrato tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, oppure la Domenica e gli altri giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 12,30, comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione e alla disponibilità della sala compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Le celebrazioni sono generalmente sospese durante le seguenti festività:

- 1 e 6 Gennaio
- La domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)
- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- 4 Giugno (festa patrono)
- 15 Agosto
- 1 Novembre
- 8, 25, 26 e 31 Dicembre.

Art. 6

PRENOTAZIONE E COSTI DEL SERVIZIO

La prenotazione della sala, per la celebrazione del matrimonio, deve avvenire nei modi indicati all'art. 4.

Per la celebrazione dei matrimoni nei giorni feriali non è dovuto nessun pagamento, mentre per la celebrazione nei giorni di Sabato, di Domenica e in altri giorni festivi dovrà essere versato un importo di 100 Euro a copertura delle spese per l'apertura della sala, (riscaldamento, pulizie, personale addetto).

La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'ufficio di Stato Civile.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:

- Bollettino di c/c postale
- Bonifico bancario sul conto di Tesoreria Comunale

La causale da indicare in ogni forma di pagamento è: CELEBRAZIONE MATRIMONIO seguita dai COGNOMI degli sposi.

COMUNE DI CORREGGIO

L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 7

ALLESTIMENTO DELLA SALA E DELLA SCALINATA

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e la scalinata con ulteriori arredi e addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala e la scalinata dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.

Il Comune di Correggio si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 8

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

E' fatto divieto il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e negli atri comunali e deve essere mantenuto sia dai nubendi che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole base della buona educazione.

Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai nubendi.

E' concesso l'uso dell'impianto di amplificazione della sala per la diffusione di musica a scelta dei nubendi ed è inoltre concessa la possibilità di suonare musica dal vivo, a cura e spese dei nubendi, sempre nel rispetto del luogo istituzionale e della cerimonia e per la sola durata della cerimonia.

Art. 9

MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

I nubendi e i testimoni devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana o di avere impedimenti uditivi o verbali dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.R.P 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere alla presenza dei nubendi un apposito verbale, allegato "C", dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 10

MATRIMONIO SU DELEGA

COMUNE DI CORREGGIO

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, compilando e sottoscrivendo il modello allegato "D" del presente regolamento con anticipo di almeno 60 giorni.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

- delega del comune richiedente
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni
- conferma del regime patrimoniale.

Art. 11

FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CERIMONIA

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1 per la sposa), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, modello "E"

In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro la mattina del giorno lavorativo precedente la cerimonia.

Art. 12

COSTO DEL SERVIZIO

Per la celebrazione dei matrimoni nei giorni dal lunedì al venerdì non è dovuto nessun rimborso spese mentre per la celebrazione dei matrimoni nei giorni di Sabato e Domenica e altri festivi è dovuto un rimborso spese di Euro 100.

L'importo dovrà essere versato secondo le modalità indicate all'art. 6 del presente regolamento.

Il predetto rimborso è determinato e aggiornato dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti (riscaldamento, energia elettrica, pulizia, personale addetto, ecc.).

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigenti in materia:

- CODICE CIVILE
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
- D.Lgs 18 agosto 2000, n 267
- Lo Statuto Comunale

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo. Il costo di cui all'art.12 sarà applicato alle richieste di pubblicazioni presentate dopo la data di entrata in vigore del regolamento.

Da tale data saranno inoltre abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.